

**Regolamento aziendale quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 novellato (Nuovo codice dei contratti pubblici) per contratti pubblici di LAVORI, FORNITURE e SERVIZI.**

**MATRICE DELLE REVISIONI**

| REVISIONE | DATA       | DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA | REDATTA DA             | VERIFICATA DA | APPROVATA DA |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 00        | 20/09/2019 | Prima emissione             | SC MSP                 | CS AA         |              |
| 01        | 27/11/2019 | Revisione tavolo sindacale  | SS Relazioni sindacali | CS AA         | CS           |

# Sommario

|  |    |
|--|----|
| ART. 1. DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI .....  | 3  |
| ART. 2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI.....  | 3  |
| ART. 3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE .....  | 4  |
| ART. 4. FONDO PER LE INCENTIVAZIONI TECNICHE E SUA COSTITUZIONE.....   | 4  |
| ART. 5 ALIMENTAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE .....  | 6  |
| ART. 6 CRITERI SUDDIVISIONE INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE .....   | 7  |
| ART. 7 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI LAVORO, LIMITAZIONI E INCOMPATIBILITA' ..... | 9  |
| ART. 8 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO .....  | 11 |
| ART. 9 LIMITE INDIVIDUALE ANNUALE DEI COMPENSI AL PERSONALE .....  | 12 |
| ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....  | 12 |

## **ART. 1. DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (pubblicato in G.U. del 19/04/2016) come modificato con D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, di seguito indicato anche come "codice" e si applica, nei limiti sotto indicati, nel caso di appalto di LAVORI, FORNITURE e di SERVIZI, tenuto conto delle ultime disposizioni di cui al *Decreto Legge* n. 32 del 18.04.2019.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. tt) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sono definiti «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione».
3. Sono invece, ai sensi della lettera ss) del medesimo comma, «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sono definiti "appalti pubblici di lavori di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere".
5. I "contratti misti" sono definiti all'art. 28 (di appalto) ed art. 169 (di concessioni) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
6. Sono fatte salve le competenze dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza nazionali e regionali come definite dalla normativa vigente e il necessario raccordo con l'attività delle medesime in sede di programmazione e gestione degli approvvigionamenti.

## **ART. 2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Sono altresì compresi nel regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano d'intervento e un capitolato d'appalto.
3. Sono esclusi di regola dall'applicazione del presente regolamento le forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 in quanto procedure semplificate. Risultano esclusi comunque dalla ripartizione gli interventi e/o prestazioni che non prevedano per legge, per regolamenti, o per capitolato d'appalto, un collaudo o un atto equipollente.

4. Le funzioni tecniche incentivate ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice, svolte dai dipendenti individuati secondo il presente Regolamento, con esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, sono le seguenti:

- A) l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- B) attività di progettazione
- C) la valutazione preventiva dei progetti/ la verifica dei progetti;
- D) la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara;
- E) l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- F) l'attività di Direzione lavori e la Direzione dell'Esecuzione Contrattuale (DEC);
- G) la Verifica di Conformità ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione, i collaudi tecnico amministrativo, i collaudi statici, collaudi funzionali.

### **ART. 3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente al personale aziendale che svolga funzioni individuate all'articolo 2.
2. Il personale deve essere dotato di idonea professionalità in relazione alla funzione assegnata e formalmente incaricato allo svolgimento delle attività incentivate nel rispetto del presente regolamento.
3. Nessun incentivo può essere riconosciuto al personale della dirigenza.
4. Il R.U.P. svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di D.E.C per contratti con valore inferiore ad € 500.000,00, salva diversa determinazione dell'Azienda. Il D.E.C. è comunque diverso dal R.U.P. per prestazioni di importo superiore a € 500.000,00, e negli altri casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3
5. Per le gare centralizzate espletate da Consip, CUC, ARCS, ..., il presente regolamento si applica limitatamente alle fasi di competenza dell'Azienda, per cui le percentuali liquidate si riferiranno esclusivamente a tali fasi; in tal caso per R.U.P. si intende il R.U.P. aziendale preposto alla programmazione e all'espressione dei fabbisogni all'esecuzione del contratto, in quanto all'affidamento provvede il R.U.P. della centrale di committenza.

### **ART. 4. FONDO PER LE INCENTIVAZIONI TECNICHE E SUA COSTITUZIONE**

1. Il fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è calcolato in misura non superiore al 2,00 per cento e in ogni caso è determinato sulla base della graduazione prevista dal successivo articolo 5. Viene preso come riferimento l'importo posto a base di gara comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA.

2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a forniture, nonché servizi i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento viene ridotta del 25%, non applicando le aliquote relative ai punti 3 e 4 dell'art. 6 e riducendo del 50% il punto 1 del medesimo art., salvo diversi accordi con la centrale di committenza.
3. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni, lavori e servizi nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
4. L'importo posto a base della costituzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
5. L'80% del fondo costituito come sopra è ripartito per ogni Fornitura, Servizio o Lavoro, previsto nella programmazione degli investimenti aziendale di cui alla L.R. n. 26/2015, al personale di cui all'art. 3 con le modalità previste dal presente regolamento. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore della Struttura di competenza con apposito provvedimento, previo accertamento e attestazione della sussistenza dei presupposti e dell'attività svolta dai singoli dipendenti.
6. La restante parte, pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Azienda di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.
7. Nella determinazione a contrarre di ogni affidamento verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.
8. Le somme occorrenti per la costituzione ed accantonamento del fondo per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna fornitura o lavoro.
9. È esclusa la possibilità di liquidare gli importi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.

## ART. 5 ALIMENTAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La percentuale di accantonamento per la costituzione del fondo incentivante è determinata come segue, precisando l'applicazione della progressività delle percentuali in ragione degli scaglioni di importo:

### **Lavori** (esclusi interventi di manutenzione ordinaria)

- 1) lavori con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,60%;
- 2) lavori con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a € 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- 3) lavori con importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

### **Forniture**

- 1) forniture con importo da € 40.000,00 fino ad € 500.000,00: il fondo è costituito in ragione del 0,40%;
- 2) forniture con importo a base di gara oltre € 500.000,00: il fondo è determinato in ragione del 0,20%.

### **Servizi**

- 1) servizi con importo pari o superiore ad € 5.000.000,00: percentuale dello 0,20%;
- 2) servizi con importo compreso tra € 5.000.000,00 ed € 2.000.000,00: percentuale dello 0,40%;
- 3) servizi con importo pari o compreso fra € 2.000.000,00 e € 40.000: percentuale dello 0,80%.

Il valore di servizi pluriennali è valutato con riferimento al valore complessivo dello stesso.

### **Contratti "misti" (forniture-lavori-servizi)**

- 1) con importo da € 40.000,00 fino ad € 500.000,00: il fondo è costituito in ragione del 0,80%;
- 2) con importo a base di gara oltre € 500.000,00: il fondo è determinato in ragione del 0,40%.

2. Il calcolo dell'entità delle risorse che alimentano il fondo si effettua in misura scalare applicando all'importo posto a base di gara le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui sopra, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

3. Le varianti non conformi all'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche.

4. L'importo destinato ad incentivo comprende anche gli oneri riflessi, inclusi quelli a carico Ente e il contributo IRAP.

## ART. 6 CRITERI SUDDIVISIONE INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'incentivazione nella misura dell'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito è distribuita a favore del personale dipendente avente titolo secondo quanto previsto dal presente regolamento, con le percentuali riportate nelle seguenti Tabelle correlate alle tipologie di attività effettuate.
2. Il fondo è ripartito tra i soggetti destinatari dell'incentivo con riferimento alle effettive prestazioni svolte e secondo le seguenti modalità:

| <b>TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE – servizi e forniture</b> |  |      |
|--|--|------|
| 1  | Responsabile Unico del Procedimento  | 10%  |
| 2  | Attività di programmazione   | 10%  |
| 3  | Attività di valutazione preventiva del progetto  | 10%  |
| 4  | Predisposizione e controllo delle procedure di bando                                       | 10%  |
| 5  | Direzione dei Lavori/Direzione Esecuzione Contratti  | 50%  |
| 6  | Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture | 9%   |
| 7  | Collaudo statico   | 1%   |
|  | TOTALE   | 100% |

| <b>TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE – lavori</b> |  |      |
|---|--|------|
| 1   | Responsabile Unico del Procedimento  | 10%  |
| 2   | Attività di programmazione   | 10%  |
| 3   | Attività di verifica del progetto  | 10%  |
| 4   | Predisposizione e controllo delle procedure di bando                                       | 10%  |
| 5   | Direzione dei Lavori/Direzione Esecuzione Contratti  | 50%  |
| 6   | Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture | 9%   |
| 7   | Collaudo statico   | 1%   |
|   | TOTALE   | 100% |

3. Le aliquote di ripartizione della somma, riportate ai punti da 1 a 7 delle tabelle di cui al comma precedente, si riferiscono alle competenze attribuite a ciascun professionista titolare formale dell'incarico e comprendono la quota relativa ad eventuali collaboratori di supporto. Sono determinate in modo da assicurare un incentivo adeguato per ciascuna figura professionale interessata, in relazione alla peculiarità delle attività affidate e tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

- a) Per il personale individuato per il supporto al RUP (punto 1 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto non potrà superare il 5% e singolarmente il 2%.
- b) Per il personale individuato per l'attività di programmazione (punto 2 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto alla redazione dei documenti tecnici ed economici programmatori non potrà superare il 5% e singolarmente il 2%. Le aliquote verranno rideterminate anche in proporzione agli ambiti di singola competenza.
- c) Per il personale individuato per l'attività di verifica (punto 3 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto non potrà superare il 8% e singolarmente il 2%.
- d) Per il personale individuato per l'attività di predisposizione delle procedure di bando o dell'eventuale controllo (punto 4 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto non potrà superare il 8% e singolarmente il 2%.
- e) Per il personale individuato con specifico ruolo nell'ufficio di Direzione dei Lavori (punto 5 della tabella), l'aliquota massima complessiva per tutto il personale individuato, ad eccezione del Direttore dei Lavori, non potrà superare il 40% e singolarmente del 10%. Le aliquote verranno rideterminate anche in proporzione agli ambiti di competenza tecnica specialistica (per categoria).
- f) Per il personale individuato con specifico ruolo nell'ufficio di Direzione per l'Esecuzione del contratto (punto 5 della tabella), riferito a servizi e forniture, l'aliquota massima complessiva per tutto il personale individuato, ad eccezione del Direttore per l'Esecuzione del contratto, non potrà superare il 40% e singolarmente del 10%. Le aliquote verranno rideterminate anche in proporzione agli ambiti di specifica competenza.
- g) Per i collaudatori tecnico-amministrativi ovvero di verifica di conformità per i servizi e le forniture (punto 6 della tabella), l'aliquota è del 9% (nel caso di terna); qualora il collaudatore sia unico, l'aliquota massima è del 4%.
- h) Per il collaudatore statico (punto 7 della tabella) viene riconosciuto il compenso fisso al 1%, qualora non sia previsto il collaudo statico ovvero il professionista esegua anche il collaudo tecnico-amministrativo, tale aliquota è riconosciuta in aggiunta a quella del punto precedente.

4. Qualora vengano affidate all'esterno alcune attività, le relative quote sono sottratte dal riparto e costituiscono economie.

5. Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC e dal Regolamento aziendale attuativo.

6. Le funzioni di Direzione dell'esecuzione contrattuale (DEC) sono sempre affidate a personale interno all'Azienda secondo quanto stabilito nel vigente regolamento per l'attività contrattuale.

7. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi



contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

8. L'incentivo per funzioni tecniche relativo a forniture e servizi viene previsto nella determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## **ART. 7 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI LAVORO, LIMITAZIONI E INCOMPATIBILITA'**

1. Di norma le attività che risulta possibile incentivare con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni. In ogni caso l'incentivo, come già specificato nel presente regolamento, può essere riconosciuto solamente al personale dipendente non dirigente.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

### **3. Individuazione del gruppo di lavoro**

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili della Struttura, prima dell'avvio dell'attività, individuano formalmente:

#### **a) nel caso di lavori:**

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

#### **b) nel caso di servizi e forniture:**

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

4. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il responsabile della struttura, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare formalmente, previa motivazione, il nuovo team.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività, e, per i lavori, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
6. I progetti redatti dai soggetti di cui all'art. 24 comma 1, lettere a), b) del D.Lgs. 50/2016 sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
7. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
8. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
10. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nel presente regolamento in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
11. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economia.
12. I dipendenti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi anche aziendali o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
13. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo relativo a tale fase.
14. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del contratto, secondo criteri improntati a consequenzialità e

interdipendenza. Le riduzioni saranno commisurate all'entità del ritardo in ragione percentuale rispetto al tempo contrattuale.

15. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo relativo a tale fase.

16. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del contratto, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

17. Le riduzioni saranno commisurate all'entità del ritardo in ragione percentuale rispetto al tempo contrattuale.

## **ART. 8 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO**

1. La corresponsione dell'incentivo al personale come precedentemente individuato è disposta previo accertamento e attestazione, da parte del Direttore della Struttura Complessa competente, delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti per ciascuna fase procedurale, nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti come indicato dal presente regolamento.

2. Tale accertamento delle attività svolte viene riassunto da parte del Direttore della Struttura Complessa competente in apposito provvedimento, nel quale viene data contestuale evidenza dei lavori, forniture, servizi oggetto di incentivo dei conti di bilancio e del relativo importo accantonato, delle percentuali di ripartizione e relativi sotto-importi con richiamo della congrua motivazione. Vengono altresì richiamati i provvedimenti, atti, collaudi e simili da cui risulti la corretta esecuzione dell'opera, fornitura, servizio.

3. Si provvederà alla corresponsione dell'incentivo a seguito di apposita determinazione dirigenziale di autorizzazione.

4. Gli importi netti liquidati costituiscono una partita di giro nel fondo del trattamento accessorio Fondo premialità e fasce ex articolo 81, comma 4 lettera d) CCNL Comparto 21.5.2018 dell'anno di competenza in cui avviene la liquidazione.

5. L'incentivo verrà erogato nelle seguenti fasi:

- I) ad avvenuta individuazione dell'operatore economico con la determina di aggiudicazione definitiva;
- II) ad avvenuta approvazione del certificato di conformità e/o certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

Per i contratti pluriennali, è prevista l'erogazione con cadenza annuale, in base alle attività rese in relazione agli importi dei servizi, forniture e lavori eseguiti, accertati e certificati, sempre previa apposita determinazione dirigenziale di autorizzazione.

## **ART. 9 LIMITE INDIVIDUALE ANNUALE DEI COMPENSI AL PERSONALE**

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il controllo è effettuato dalla SC Gestione del Personale e l'eventuale quota spettante che superi il limite massimo non viene erogata e costituisce economia.

## **ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera d'invito, è stato pubblicato o trasmesso dopo il 19.04.2016, a condizione che sia stato previsto il relativo accantonamento delle risorse necessarie.
2. Gli incentivi da erogare per attività realizzate dal 19.04.2014 al 18.04.2016 restano assoggettati alla disciplina di cui alle Regolamentazioni aziendali precedentemente approvate in materia, fatte salve le modifiche normative intervenute dopo la loro adozione e incidenti sull'ambito e sulle modalità applicative degli stessi.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE ROSSETTI

CODICE FISCALE: RSSMHL66R18L424C

DATA FIRMA: 31/12/2019 14:10:59

IMPRONTA: 96050E42A68C9123A0288ABF777834B74F28389A8B16F518564FA7E1DC67D6AF  
4F28389A8B16F518564FA7E1DC67D6AF510F59A5CA5E457F5014E74E2B0F794F  
510F59A5CA5E457F5014E74E2B0F794F7A02C44AA9AEA86FEEC451602C991263  
7A02C44AA9AEA86FEEC451602C991263A503EC400F492C1ECF15DD8FDF227D39

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 31/12/2019 14:43:24

IMPRONTA: 94065B5CB02A15E71BFD18761B2BA1A53BC58EEBD9919066E8A7BE48E83B7E24  
3BC58EEBD9919066E8A7BE48E83B7E24F5690A8FB11CFA5F6B1DF2B3F954E0BD  
F5690A8FB11CFA5F6B1DF2B3F954E0BDD857ECAAD28E74291C322C40002E5D05  
D857ECAAD28E74291C322C40002E5D0564CAF787992122B539624F24C133826F

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 31/12/2019 15:15:15

IMPRONTA: 4994DD43CE2425B6535C82B805AD6C1A854A9FEFEBFE9F39AC4CCAC3149B005C  
854A9FEFEBFE9F39AC4CCAC3149B005C4C35623B74C1D23EED049342EF756CCE  
4C35623B74C1D23EED049342EF756CCEDF1987FB46F6847A6232EE955F5124A5  
DF1987FB46F6847A6232EE955F5124A570B3F1C3B595EA2E6CBCA8E6A3CB5942

NOME: MARA PELLIZZARI

CODICE FISCALE: PLLMRA61H53G284H

DATA FIRMA: 31/12/2019 15:35:13

IMPRONTA: A8DF3203A4143669263363F8F869F524582CE0984037ADB5F139E96F8A652A25  
582CE0984037ADB5F139E96F8A652A254A688D7501AFB85E100087E0054165DD  
4A688D7501AFB85E100087E0054165DD7AE80F0BE3B9E4D89CD21BEEA7788570  
7AE80F0BE3B9E4D89CD21BEEA7788570481E07C0DA9AA4288E26DA9B89643629